



Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

**Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate
Ente Capofila Comune di Legnano**
Tel 0331.471280-284-272
centralecommittenza@comune.legnano.mi.it
comune.legnano@cert.legalmail.it

Con determinazione n. 583 del 04/08/2026 del Responsabile dell'Area Gestione Lavori Pubblici / Patrimonio / Reti del Comune di Nerviano è stato rettificato il Capitolato Tecnico Prestazionale inserendo tra le prestazioni da remunerare anche la voce "Qbll.18 - Elaborati di progettazione antincendio" ai sensi del D.M. 17/06/2016 e allegato I.13 del D.lgs. 36/2023 ed è stato approvato il quadro economico aggiornato con conseguente rettifica dell'importo della base d'asta.

Con determinazione n. 905/CUC del 06/08/2026 sono stati rettificati il Disciplinare di gara e tutti i documenti di gara interessati dalla modifica

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA (utilizzando il sistema informatico Sintel)

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI NERVIANO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI "RISTUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI DI VIA A. DIAZ - COMUNE DI NERVIANO - 2° LOTTO - RICOSTRUZIONE CORPO B DELL'EDIFICIO SCOLASTICO"

CIG: BC75F18C8A

CUP MASTER (lavori, inclusa progettazione, lotto 1 e lavori lotto 2): I33C24007970004

CUP (solo progettazione lotto 2): I88H25000940001

CPV: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini

DATE DELLA GARA

Nuovo termine scadenza offerte: 10/09/2026 ore 12:00 termine perentorio.

Nuova data prima seduta di gara: 14/09/2026 ore 9:30

presso il Palazzo Malinverni – Piazza San Magno, 9 – Legnano – piano terzo – Ufficio Centrale Unica di Committenza.

Le sedute successive nonché eventuali variazioni della prima seduta saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "comunicazioni" della piattaforma "Sintel" con un preavviso di almeno 24 ore.

Si comunica che le sedute di gara non saranno aperte al pubblico in quanto trattasi di procedura svolta in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata SINTEL, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché immodificabilità della documentazione presente in piattaforma.

Il termine per la ricezione delle offerte, dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUCE, è pari almeno a 30, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs.36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA.....	1
PREMESSE - DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	19
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	22
7. AVVALIMENTO	23
8. SUBAPPALTO.....	24
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
10. SOPRALLUOGO	26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	30
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	33
14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	33
15. OFFERTA TECNICA	34
16. OFFERTA ECONOMICA.....	37
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	40
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	40
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	40
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	41
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	44
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

PREMESSE - DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate, in esecuzione:

- della determinazione n. 515 del 14/07/2026 del Responsabile dell'Area Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio, Reti del Comune di Nerviano;
- della determinazione dirigenziale n° 834 del 20/07/2026 del Dirigente della C.U.C.;

bandisce gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Luogo di esecuzione Comune di Nerviano (MI) codice NUTS ITC4C.

La Stazione Appaltante delegante è il Comune di Nerviano.

La Stazione Appaltante delegata è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Codice è l'arch. Francesca Ughi - Responsabile dell'Area Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio, Reti del Comune di Nerviano

Il RUP della Centrale di Committenza qualificata (RUP di GARA), ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e art. 62, comma 13 del Codice è la dott.ssa Silvia Pincioli, Funzionario E.Q. della Centrale Unica di Committenza.

L'espletamento del servizio deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" pubblicato in g.u. n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 1° febbraio 2026.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo nell'area pubblica del portale della centrale unica di committenza regionale Aria www.ariaspa.it "bandi sulla piattaforma SINTEL" al link: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, dell'allegato I.3 del codice:

*per il periodo massimo di un mese, in caso di espletamento di procedura di verifica dell'anomalia (comma 4);
per un massimo di tre mesi, in presenza di circostanze eccezionali con atto motivato del RUP (comma 5);
per ulteriori tre mesi, con atto motivato del RUP, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura (comma 5).*

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno

stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it oppure contattando il numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30, esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) documento di gara unico europeo E-DGUE.xml;
- e) dichiarazione sopralluogo;
- f) modello dichiarazioni integrative;
- g) modello dichiarazioni in caso di avvalimento;
- h) modello dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento;
- i) capitolato tecnico prestazionale;
- j) Schema di contratto;
- k) documento di indirizzo della progettazione – DIP per i lavori di ristrutturazione della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Da Vinci di via Diaz - Nerviano
- l) patto di integrità del Comune di Nerviano;
- m) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma Sintel e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti e documenti per ogni singola procedura – Fase di pubblicazione (<https://comune.legnano.mi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/3543996-attidocumenti-ogni-singola-procedura>), sulla Piattaforma "Sintel" e sul sito istituzionale del Comune di Nerviano.

Il bando è altresì pubblicato sulla GUCE e sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale di ANAC.

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla C.U.C. per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma Sintel **entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 31/08/2026.**

Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*".

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili *nell'area "comunicazioni procedura"*.

Le comunicazioni relative:

- all'aggiudicazione;
- all'attivazione del soccorso istruttorio;
- al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- al sorteggio in caso di parità del punteggio ottenuto;
- alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono presso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La tipologia del servizio da svolgersi è dettagliata nell'allegato capitolato tecnico prestazionale, al quale si rimanda.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio in oggetto non risulta frazionabile.

Il presente appalto è relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dei lavori di *"Ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado L. da Vinci di via A. Diaz – Comune di Nerviano – 2° lotto - Ricostruzione corpo B dell'edificio scolastico"*.

Il lotto 1 dei lavori, in corso di affidamento, prevede la ristrutturazione con consolidamento strutturale dei corpi A e C dell'edificio scolastico e la demolizione del corpo B per gravi carenze strutturali.

I servizi oggetto di appalto sono:

- Redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica;
- Redazione del Progetto Esecutivo;
- Direzione lavori e contabilità dei lavori.

L'appalto è A CORPO.

Il servizio di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

- a) in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;
- b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;
- c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività.

Il servizio in oggetto rientra nella tipologia di incarichi di natura intellettuale. In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono, pertanto, pari a € 0,00.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	importo lavori comprensivo della quota degli oneri della sicurezza	categoria	ONORARIO PROGETTAZIONE	ONORARIO DIREZIONE LAVORI	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 24,56%	TOTALE ONORARIO INCLUSE SPESE E ONERI ACCESSORI
LAVORI EDILI	710.000,00 €	E.08	51.540,19 €	23.538,83 €	18.441,28 €	93.520,30 €
LAVORI STRUTTURALI	480.000,00 €	S.03	37.457,86 €	18.443,72 €	13.730,82 €	69.632,40 €
IMPIANTO IDRICO- SANITARIO	125.000,00 €	I.A01	10.191,34 €	4.839,46 €	3.691,94 €	18.722,74 €
IMPIANTO RISCALDAMENTO	215.000,00 €	I.A02	16.949,02 €	8.048,42 €	6.139,99 €	31.137,43 €
IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, ECC	170.000,00 €	I.A03	19.400,27 €	9.212,42 €	7.027,99 €	35.640,68 €
totale	1.700.000,00 €		135.538,68 €	64.082,85 €	49.032,02 €	248.653,55 €

L'importo dell'affidamento è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016), così come previsto all'art. 1 comma 2 dell'ALLEGATO I.13 del D.Lgs. 36/2023.

Nel calcolo dell'onorario per ogni singola categoria è stato sommato all'importo dei lavori il relativo importo degli oneri della sicurezza calcolato in misura percentuale.

La prestazione prevalente è quella relativa alla PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI della categoria E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, si precisa che:

- **il 65% dell'importo determinato sulla base del corrispettivo individuato così come sopra indicato, assume la forma di "prezzo fisso" non ribassabile, ed è pari ad € 161.624,81;**
- **il 35% dell'importo determinato sulla base del corrispettivo individuato così come sopra indicato, assume la forma di "quota variabile" soggetta a ribasso, ed è pari ad € 87.028,74.**

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio comunale.

Le prestazioni di cui al paragrafo INDAGINI, STUDI ACCESSORI E SPECIALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI del Capitolato Tecnico Prestazionale non costituiscono un lotto funzionale separato alla luce dell'accessorietà e del valore residuale di quest'ultime, da intendersi come funzionalmente collegate alla corretta esecuzione della prestazione progettuale, da considerarsi nella sua interezza ed unitarietà.

Tabella Categorie, ID e tariffe

ID opera	Descrizione delle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e contabilità	Prestazioni previste	Grado complessità	importo lavori comprensivo della quota degli oneri della sicurezza	A) Importo Compenso al netto di spese ed oneri	B) spese e oneri accessori	Importo totale compenso A+B
E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.08, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.21, Qbll.01, Qbll.02, Qbll.11, Qbll.17 Qbll.19, Qbll.20 Qbll.21 Qbll.05, Qblll.01 Qblll.02, Qblll.03 Qblll.04, Qblll.05 Qblll.06 Qcl.01, Qcl.02 Qcl.03, Qcl.04 Qcl.10a	0,95	710.000,00 €	75.079,02 €	18.441,28 €	93.520,30 €
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.09 Qbl.12, Qbl.15 Qbl.21, Qbll.01 Qbll.02, Qbll.09 Qbll.12, Qbll.17 Qbll.05, Qblll.01 Qblll.02, Qblll.03 Qblll.04, Qblll.05 Qblll.06 Qcl.01, Qcl.02 Qcl.03, Qcl.04 Qcl.10a	0,95	480.000,00 €	55.901,58 €	13.730,82 €	69.632,40 €
IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica ecc...	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15 Qbl.21, Qbll.01 Qbll.02, Qbll.17, Qbll.19, Qbll.21 Qbll.05, Qblll.01 Qblll.02, Qblll.03 Qblll.04, Qblll.05 Qblll.06 Qcl.01, Qcl.02 Qcl.03, Qcl.04 Qcl.10a	0,75	125.000,00 €	15.030,80 €	3.691,94 €	18.722,74 €
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.21, Qbll.01, Qbll.02, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.21 Qbll.05, Qblll.01 Qblll.02, Qblll.03 Qblll.04, Qblll.05 Qblll.06 Qcl.01, Qcl.02 Qcl.03, Qcl.04 Qcl.10a	0,85	215.000,00 €	24.997,44 €	6.139,99 €	31.137,43 €

IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.21, Qbll.01, Qbll.02, Qbll.17, Qbll.19, Qbll.21 Qbll.05, Qblll.01 Qblll.02, Qblll.03 Qblll.04, Qblll.05 Qblll.06 Qcl.01, Qcl.02 Qcl.03, Qcl.04 Qcl.10a	1,15	170.000,00 €	28.612,69 €	7.027,99 €	35.640,68 €
Importo totale				1.700.000,00 €	199.621,53 €	49.032,02 €	248.653,55 €
Importo totale A)+B) a base gara							248.653,55 €

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è stimata in :

- circa **150 giorni** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio di progettazione (90 gg per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e 60 gg per la redazione del progetto esecutivo);
- circa **455 giorni** (quattrocentocinquantacinque), naturali e consecutivi per il servizio di direzione lavori decorrenti dalla data di indizione gara per l'affidamento dei lavori.

fatta salva la maggior durata connessa all'esecuzione dei lavori e non dipendente da inadempimenti dell'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. In tal caso la durata del contratto si intenderà decorrente dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione, come risultante da apposita comunicazione a mezzo pec.

3.2. REVISIONE PREZZI

La Revisione prezzi si applicherà solo ai contratti di durata e nello specifico al servizio di direzione dei lavori.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale

Codice CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA D1 o D2 o D3 nella quale ricade il CPV	INDICI ISTAT	FREQUENZA

Prima colonna tabella D ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA	Seconda colonna tabella D ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA	Terza colonna tabella D ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA	Terza colonna della TABELLA D1 Terza e quinta colonna TABELLA D2 o TABELLA D3	Indicare la frequenza del monitoraggio , che non può superare quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto (vedi tabelle ISTAT)
CPV: 71200000-0 [ATECO: 71- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche]	<i>Servizi architettonici e servizi affini</i>	D1	PPS	PPS: semestrale

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Come specificato all'art. 1 **il servizio di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:**

- a) in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;
- b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;
- c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività.

In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" Qcl.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" Qcl.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs 36/2023, Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **248.653,55 €** oltre cassa ed IVA 22%.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;

- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorzata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio

stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nel caso in cui la documentazione non sia stata inserita nel FVOE la stazione appaltante inoltrerà richiesta della documentazione tramite nota trasmessa a mezzo SINTEL.

Gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per la verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal codice.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti **nella Parte V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle** oggetto della presente procedura di gara (per tutte le tipologie di società e per i consorzi).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova è fornita mediante indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati.

- c) **requisiti di cui all'ALL. II.12 PARTE V del D.lgs.36/2023 – “Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”:**

- Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

- Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

- Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati;

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

- Requisiti dei Consorzi Stabili

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il

giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

d) REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali, *abilitazione e iscrizione al relativo albo professionale*:

1) Progettista architettonico

Laurea magistrale o specialistica in Architettura o Ingegneria - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine.

2) Progettista strutturale

Laurea magistrale o specialistica in Architettura o Ingegneria - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine.

3) Progettista impianto meccanico

Titolo di studio e abilitazioni richieste dalla normativa di settore - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine/collegio.

4) Progettista impianto elettrico

Titolo di studio e abilitazioni richieste dalla normativa di settore - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine/collegio.

5) Progettista impianto idrico-sanitario

Titolo di studio e abilitazioni richieste dalla normativa di settore - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine/collegio.

6) Direttore dei lavori

Laurea magistrale o specialistica in Architettura o Ingegneria - Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine.

7) Direttore operativo

Laurea o diploma tecnico coerente con le funzioni da svolgere.

Il professionista che sarà incaricato della redazione del **progetto antincendio** da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dovrà essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e al D.M. 5 agosto 2011, in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.

I professionisti dovranno inoltre essere in possesso di CFP (crediti formativi professionali) richiesti dal rispettivo ordine/collegio di appartenenza.

È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel presente disciplinare.

È possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste e fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.

Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Come previsto dall'art. 9.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale, l'ufficio di direzione lavori dovrà essere composto da almeno due soggetti distinti di cui n. 1 direttore lavori e n. 1 figura con qualifica di direttore operativo.

Il direttore dei lavori è unico.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante dichiarazione del nominativo, della qualifica professionale e degli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari al valore stimato dell'appalto, ossia ad **€ 248.653,55** IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante - copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura relativi a progettazione e/o direzione lavori espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria e ID. L'importo minimo dei lavori è riportato nella seguente tabella.

ID opera	Descrizione delle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e contabilità	Corrispondenza L 143/49	Importo Lavori	Importo complessivo minimo dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi
E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	Classe I, categoria c	710.000,00 €	710.000,00 €
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	Classe I, categoria g	480.000,00 €	480.000,00 €
IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica ecc...	Classe III, categoria a	125.000,00 €	125.000,00 €
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	Classe III, categoria b	215.000,00 €	215.000,00 €
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	Classe III, categoria c	170.000,00 €	170.000,00 €

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

I servizi indicati ai fini dei requisiti di cui sopra devono essere integralmente conclusi, non saranno idonei servizi in corso di esecuzione.

Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

- b) 2 servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna categoria e ID della successiva tabella, **due servizi di progettazione e/o direzione lavori per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo per ogni categoria e ID almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID opera	Descrizione delle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e contabilità	Corrispondenza L 143/49	Importo Lavori	Importo Complessivo minimo dei lavori afferenti ai servizi di punta
E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	Classe I, categoria c	710.000,00 €	284.000,00 €
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	Classe I, categoria g	480.000,00 €	192.000,00 €
IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica ecc...	Classe III, categoria a	125.000,00 €	50.000,00 €
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	Classe III, categoria b	215.000,00 €	86.000,00 €
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	Classe III, categoria c	170.000,00 €	68.000,00 €

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

I servizi indicati ai fini dei requisiti di cui sopra devono essere integralmente conclusi, non saranno idonei servizi in corso di esecuzione.

Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

La richiesta da parte della stazione appaltante della dimostrazione dei requisiti relativi allo svolgimento di servizi analoghi e di punta è finalizzata a comprovare la solida capacità tecnico-professionale, economica e organizzativa degli operatori economici. L'esperienza richiesta risulta attinente e proporzionata all'oggetto del contratto e garantisce alla stazione appaltante l'idoneità dell'operatore economico ad adempiere regolarmente agli obblighi del futuro contratto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

- Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) il requisito di cui al punto 6.1. lett.b) deve essere posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) i requisiti di cui all'art. 6.1. lett.c) (requisiti di cui all'ALLEGATO II.12 PARTE V DEL CODICE) devono essere soddisfatti come segue:

- Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) I requisiti del gruppo di lavoro devono essere soddisfatti dai soggetti che rivestono lo specifico ruolo all'interno del raggruppamento/ consorzio/ecc. e in particolare:

– il professionista che nel gruppo di lavoro espletterà l'incarico di direttore dei lavori deve essere iscritto a uno degli albi professionali previsti dalla normativa per l'attività in oggetto;

– il professionista che nel gruppo di lavoro espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

- Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al paragrafo 6.2 lettera a), deve essere soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo o dalla Rete/GEIE nel complesso.

- Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito dei servizi di punta di cui al paragrafo 6.3 lettera b) deve essere soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo o dalla Rete/GEIE nel complesso. Resta comunque inteso che i singoli servizi non possono essere frazionati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera b), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

b) Il requisito di cui al punto 6.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento **riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale)**, il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, **salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.**

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito dei servizi di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione **non è ammesso il subappalto delle professionalità impegnate nella progettazione e la figura del direttore lavori.**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le attività tecniche oggetto dell'affidamento comportano una responsabilità diretta dei soggetti coinvolti e quindi l'impossibilità di affidare a terzi, se non per prestazioni marginali quali operazioni di rilievo o eventuali indagini da eseguirsi sull'immobile oggetto dei lavori;

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'esecuzione delle stesse a regola d'arte.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% *ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad **€ 1.281,66, calcolato sull'importo del servizio direzione lavori.** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale BPER Banca S.p.A. – via Alcide de Gasperi 10 – Legnano – IBAN: IT59G0538720200000049608241, trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata (l'importo bonifico deve risultare accreditato entro il termine perentorio di scadenza delle offerte.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG e del soggetto garantito (**CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CANEGRATE - PIAZZA SAN MAGNO 9 – LEGNANO – CF 008079601589**);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Dovrà essere effettuato da parte dei concorrenti, previo appuntamento, il sopralluogo presso l'area di intervento.

Per fissare un appuntamento, contattare l'Ufficio Patrimonio del Comune di Nerviano ai numeri 0331/438988 – 982 – email patrimonio@comune.nerviano.mi.it. **La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 7 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte.**

A seguito della presa visione verrà rilasciata l'attestazione di cui **al modello sopralluogo – Allegato A2**.

L'attestazione sarà rilasciata al rappresentante legale della Società partecipante o al Direttore Tecnico della stessa.

L'attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi, purché il medesimo sia munito di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento può essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Allegare copia scansata del documento che attesti l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'ANAC.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. A tal fine dovrà essere presentata, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), a cui i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on-line al nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara (GCG)".

Per effettuare il pagamento occorre collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG della presente procedura.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

1) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

2) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA

(sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione il mancato versamento del contributo ANAC, di contro la mancata allegazione in sede di gara della ricevuta di pagamento sarà oggetto di soccorso istruttorio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza dell'offerta a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'invio dell'offerta dovrà avvenire seguendo gli step dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consente di inserire i documenti previsti nel presente disciplinare nelle apposite buste telematiche (amministrativa – tecnica – economica).

I documenti andranno inseriti negli appositi spazi creati all'interno delle buste telematiche di gara.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

La C.U.C. e ARIA SPA non saranno in nessun caso responsabili per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti per la partecipazione alla presente procedura aperta.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di Sintel tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga del termine di presentazione delle offerte conseguenti a malfunzionamenti di SINTEL, fino alla scadenza del termine prorogato verrà mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sarà consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

In caso di proroga del termine di presentazione delle offerte, verrà pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale della C.U.C. e sulla Piattaforma Sintel.

Le istruzioni presenti sulla piattaforma (www.ariaspa.it) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta: si rinvia in particolare al "Manuale per la partecipazione

alle Gare” disponibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

E' inoltre possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800116738.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo pdfcreator o simili in modo che sia possibile la ricerca delle parole. Non sono ammesse scansioni di documenti, se non espressamente previsto nel presente disciplinare. Ogni singolo documento non dovrà superare i 30 Mb.

Con le stesse modalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l'offerta presentata. Non saranno ammesse integrazioni, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta con altra offerta.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1. e nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al punto 2.1 (domanda di partecipazione, documento di gara unico europeo, modello dichiarazioni in caso di avvalimento, modello dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf):

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE in XML e in pdf;
- 3) Attestazione sopralluogo;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) attestazione contributo Anac;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3.;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4.;
- 9) dichiarazioni integrative al DGUE;
- 10) patto di integrità del Comune di Nerviano sottoscritto per accettazione.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui **all'allegato n. A1**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al punto 6;
- remunerativo il compenso a base di gara e l'offerta economica presentata, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, giacché ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nel/nei Capitolato/i Tecnico/i e in ogni altro documento in essi citato o allegato, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
- l'impegno a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- di eleggere il seguente domicilio digitale per le comunicazioni inerenti la presente procedura _____ e di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 a mezzo Sintel e mediante il seguente indirizzo PEC _____;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 55/RG del 14.05.2026 reperibile sul sito istituzionale dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità del Comune di Nerviano, allegato alla documentazione di gara;
- di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- dichiarazione circa il titolare effettivo;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di acconsentire al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice dei contratti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal medesimo codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal professionista che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento come da **modello allegato A5**;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ATTENZIONE: in caso di avvalimento misto, sia sostanziale che premiale, il concorrente, per non anticipare parti dell'offerta tecnica nella busta amministrativa, dovrà inserire nella busta amministrativa il contratto di avvalimento e la dichiarazione di avvalimento oscurate in relazione agli elementi facenti parti dell'avvalimento premiale.

Nella busta tecnica dovrà invece inserire i documenti nella loro interezza, senza alcun oscuramento.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti;

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste dal manuale di SINTEL allegato a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **schede tecniche** con descrizione dei **servizi analoghi** svolti al fine di valutare la **professionalità e adeguatezza dell'offerta**;
- **relazione tecnica** dei servizi offerti al fine di valutare le **caratteristiche metodologiche dell'offerta**;
- in caso di avvalimento premiale a pena di mancata valutazione del/dei requisito/i oggetto di avvalimento:
 - il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria e dall'impresa avvalente;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;

A) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» - Max 42 punti

Descrizione di n. 3 servizi di progettazione svolti negli ultimi 10 anni (i servizi devono essere conclusi) relativi ad interventi significativi della capacità tecnica del concorrente.

Sono ammesse sia progettazioni per opere pubbliche, sia private.

La documentazione dovrà essere suddivisa in maniera chiara in paragrafi dai seguenti titoli:

A.1. <<PRIMO PROGETTO>>

A.2 <<SECONDO PROGETTO>>

A.3 <<TERZO PROGETTO>>

Ciascun paragrafo dovrà illustrare ognuno dei tre progetti scelti dal concorrente per illustrare la propria professionalità attraverso testi, elaborati grafici e fotografie.

Ai fini della valutazione per ciascuno dei tre servizi di progettazione si richiede che sia stato redatto almeno un livello dei seguenti livelli di progettazione: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o progetto definitivo e/o progetto esecutivo.

Per ciascun servizio di progettazione (progetto) deve essere fornita una scheda descrittiva sintetica numerata costituita da **non più di 4 (quattro) facciate** (inteso come solo fronte) **in formato A4 oppure 2 (due) facciate in formato A3**, esclusa l'eventuale copertina. Le facciate in formato A4 dovranno essere orientate verticalmente, mentre quelle in A3 dovranno essere orientate orizzontalmente, dovranno essere numerate, caratterizzate da un corpo carattere equivalente ad "Arial 11" e ognuna di esse dovrà recare un numero di righe minore o uguale a 40 (quaranta). Si precisa, inoltre, che, per ogni facciata è possibile altresì inserire immagini, fotografie, tabelle e qualsiasi altro elaborato grafico che il concorrente ritenga necessario e significativo alla perfetta comprensione del lavoro proposto sempre e comunque all'interno delle quaranta righe come sopra descritto e delle 4 facciate A4 (oppure 2 facciate A3).

Qualora non vengano rispettati i vincoli imposti dal presente disciplinare, la Commissione provvederà alla lettura e valutazione solo delle facciate conformi alla stessa e, in caso di facciate eccedenti il limite massimo sopra stabilito, la Commissione provvederà all'analisi solo delle prime 4 in formato A4 o delle prime due in formato A3, senza procedere alla valutazione delle facciate eccedenti il predetto limite.

Ogni scheda dovrà contenere i seguenti dati:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, etc.);
- breve descrizione dell'intervento e relativo importo dei lavori (al netto dell'IVA);
- ID opere, classi e categorie, gradi di complessità;
- tipologia di servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti al netto di oneri previdenziali assistenziali e IVA e, descrizione precisa e dettagliata dei servizi;
- periodo in cui sono state eseguite le prestazioni.

All'interno di ciascun testo scritto, redatto per ciascuno dei tre progetti, dovranno essere messe ben in evidenza (possibilmente suddividendo tramite sottotitoli e/o sottoparagrafi) le caratteristiche che saranno oggetto di valutazione, desumibili dalla tabella di cui al successivo punto 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, e cioè:

- "affinità con l'intervento oggetto della prestazione"** (i progetti illustrati devono riferirsi possibilmente a interventi qualificabili affini a quello oggetto della gara: la valutazione considererà il grado di affinità con l'edificio da progettare, **con esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella di cui all'art. 3 precedente paragrafo "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI"**. I costi di costruzione devono essere pertanto indicati in maniera esatta e non approssimativa, al netto dell'IVA e al netto delle spese a disposizione dell'Amministrazione);
- "pregio architettonico e innovatività di linguaggio"** (evidenziare non solo nel testo, ma soprattutto nella parte grafica, l'architettura dei progetti illustrati. Saranno positivamente valutati il gradevole ed innovativo impatto estetico, anche nel rapporto col paesaggio circostante, la qualità e la complessità tecnico-costruttiva, il linguaggio architettonico innovativo, i particolari costruttivi complessi, l'attenzione alla componente strutturale e la relativa complessità);
- "funzionalità e flessibilità di utilizzo degli spazi"** (evidenziare la flessibilità e la funzionalità delle soluzioni progettuali adottate per disporre di spazi adattabili alle varie esigenze organizzative, anche attraverso eventuali sistemi di arredo su disegno progettati);
- "complessità e innovazione impiantistica"** (evidenziare le soluzioni impiantistiche adottate, le quali verranno valutate in relazione al loro grado di complessità tecnica, di funzionalità, di efficienza e di innovazione).

In caso di mancata presentazione di un progetto, la Commissione tecnica assegnerà 0 punti per il progetto mancante. Nel caso vengano inserite referenze in numero maggiore, la Commissione tecnica prenderà in considerazione esclusivamente le prime 3 in ordine alfabetico dell'oggetto.

Dovranno essere forniti documenti a dimostrazione del servizio svolto, nel caso non vengano allegati all'offerta tecnica saranno richiesti successivamente.

La progettazione relativa agli interventi illustrati deve essere stata fatta dall'offerente e, in caso di offerente in forma aggregata, dal mandatario o dalle mandanti.

In caso di un sub - raggruppamento costituito per l'esecuzione della progettazione delle strutture, ovvero per l'esecuzione della progettazione degli impianti e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i

progetti da illustrare possono essere stati eseguiti da uno dei professionisti indicati per l'esecuzione delle strutture o rispettivamente della progettazione degli impianti, fermo restando l'obbligo di indicare in modo chiaro il/i progettista/i del progetto illustrato.

Qualora una referenza sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, il professionista indicato nel Gruppo di lavoro come esecutore delle strutture o rispettivamente della progettazione degli impianti deve indicare, in termini percentuali, la sua quota di esecuzione della prestazione di referenza.

La progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in via prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi.

B) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**»- Max 38 punti

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta tecnico-organizzativa sviluppata secondo quanto specificato nei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1., e in particolare illustra i seguenti elementi:

- Adeguatezza e professionalità del gruppo di lavoro previsto per il presente appalto;
- Previsione di criteri premiali di cui all'art. 108 comma 7 del Codice in merito ai principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- Modalità di svolgimento del Servizio di Progettazione e riduzione della tempistica dei tempi assegnati per lo svolgimento delle singole fasi (progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e progetto Esecutivo);
- Modalità di svolgimento del servizio di Direzione Lavori e frequenza delle visite in cantiere.

La relazione descrittiva delle caratteristiche metodologiche deve essere costituita da un numero massimo di **5 (cinque) facciate (inteso come solo fronte) in formato A4**, esclusi l'eventuale indice e copertina. Le facciate costituenti la Relazione tecnica illustrativa dovranno essere numerate, caratterizzate da un corpo carattere equivalente ad "Arial 11" e ognuna di esse dovrà recare un numero di righe minore o uguale a 40 (quaranta).

Si precisa, inoltre, che, sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, su facciate in formato A4 o A3, facendo attenzione a valutare il formato A3 come due facciate A4, garantendo in ogni caso che la somma delle facciate, in formato A4, sia sempre minore o uguale a 5 (cinque), esclusi indice e copertina.

Qualora non vengano rispettati i vincoli imposti dal presente disciplinare, la Commissione provvederà alla lettura e valutazione solo delle facciate conformi e in caso di facciate eccedenti il limite massimo sopra stabilito, la Commissione provvederà all'analisi solo delle prime 5 (cinque) facciate, senza procedere alla valutazione delle facciate eccedenti il predetto limite. Alla suddetta relazione possono essere allegati i curricula di tutte le figure professionali inserite nell'ufficio di direzione lavori, in aggiunta alle 5 (cinque) sopra indicate.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

Ai sensi dell'Allegato II.12 parte V del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni: Progettazione architettonica, Progettazione strutturale, Progettazione impiantistica Direttore dei Lavori e direttori operativi.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate, fatto salvo quanto previsto per il Direttore dei lavori.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili, fatto salvo quanto previsto per il Direttore dei lavori.

Nell'apposito campo "**Segretezza dell'offerta tecnica**", a norma dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione resa utilizzando l'**Allegato n. A6** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, firmata digitalmente ed attestante:

- le parti specifiche dell'offerta che sono eventualmente espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;

- le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica come sopra individuate, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Inoltre, i concorrenti dovranno allegare l'offerta tecnica oscurata come sopra, anche ai fini dell'art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

In alternativa ai punti 1. e 2. i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione di insussistenza di ipotesi di riservatezza riferite all'offerta tecnica.

I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali profili di riservatezza come sopra indicati.

A pena d'esclusione nell'offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, a pena di esclusione, nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel "offerta economica" la documentazione economica.

L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, il **ribasso percentuale offerto sull'importo considerato a "quota variabile", soggetta a ribasso, pari ad € 87.028,74.**

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema **"EVENTUALI ALTRE GIUSTIFICAZIONI"** contenente le giustificazioni relative alla congruità prezzo offerto specificando le singole voci che compongono l'offerta (*tra cui costo del personale, costo generali, etc.* *L'operatore economico giustifica il costo dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice*) al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in aumento. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida.

In caso di mancanza dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso senza applicazione del soccorso istruttorio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – PUNTI MAX 42			D	T
Ai fini della valutazione per ciascuno dei tre servizi di progettazione si richiede che sia stato redatto almeno un livello dei seguenti livelli di progettazione: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o progetto definitivo e/o progetto esecutivo).				
Dovranno essere forniti documenti a dimostrazione del servizio svolto, nel caso non vengano allegati all'offerta tecnica saranno richiesti successivamente.				
A1	1° Progetto Max 14 punti	a) affinità con l'intervento oggetto della prestazione	4	
		b) pregio architettonico e innovatività di linguaggio	3	
		c) funzionalità e flessibilità di utilizzo degli spazi	4	
		d) complessità e innovazione impiantistica	3	
A2	2° progetto Max 14 punti	a) affinità con l'intervento oggetto della prestazione	4	
		b) pregio architettonico e innovatività di linguaggio	3	
		c) funzionalità e flessibilità di utilizzo degli spazi	4	
		d) complessità e innovazione impiantistica	3	
A3	3° progetto Max 14 punti	a) affinità con l'intervento oggetto della prestazione	4	
		b) pregio architettonico e innovatività di linguaggio	3	
		c) funzionalità e flessibilità di utilizzo degli spazi	4	
		d) complessità e innovazione impiantistica	3	

B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA – PUNTI MAX 38			D	T
B1	Risorse umane e strumentali messe a disposizione	1 Coerenza del gruppo di lavoro con l'obiettivo dell'incarico e adeguatezza dei profili impiegati. Ai fini della valutazione, verranno considerate la composizione, l'esperienza, la professionalità del Gruppo di Lavoro anche desumibile da particolari abilitazioni e/o certificazioni possedute. A tal fine, l'offerente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro, messe a disposizione nelle varie fasi (<u>fase di progettazione e fase di esecuzione</u>), con indicazione dei ruoli e dei soggetti che ne fanno parte. Dovranno essere prodotti, in forma sintetica, i curricula delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro. Verranno maggiormente valutate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto in servizi di architettura e ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, per dimensione, tipologia e completezza dei servizi prestati, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di multidisciplinarietà ed esperienza. (D)	10	
		2 Insussistenza nel triennio di accertamenti di atti/comportamenti discriminatori: nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del Dlgs n. 286 del 25 luglio 1998, dell'art. 4 del Dlgs n. 216 del 9 luglio 2003, dell'art. 3 della Legge 67 del 1 marzo 2006, degli artt. 35 e 55 quinquies del Dlgs n. 198 del 11 aprile 2006, ovvero dell'art. 54 del Dlgs 151 del 26 marzo 2001. Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva (RTI/consorzio/rete/GEIGE), L'informazione deve essere resa con riferimento a tutti i componenti del soggetto offerente. Nel caso di consorzio stabile, l'informazione deve essere resa con riferimento al consorzio e alla/e consorziata/e esecutrice/i. L'omessa indicazione del dato con riferimento anche a un solo componente dell'RTI/consorzio/rete/GEIE/consorzio stabile rende il criterio non valutabile e pertanto verrà attribuito punteggio 0. Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: nessun accertamento: 2 punti almeno 1 accertamento: 0 punti Verrà attribuito il punteggio solo se il concorrente singolo oppure tutti i componenti del concorrente in formazione plurisoggettiva (RTI/consorzio/rete/FEIE) oppure sia consorzio stabile che consorziata/e esecutrice/i risultino non essere stati destinati di alcun accertamento. Non verrà attribuito alcun punteggio qualora il concorrente singolo oppure anche solo un componente del concorrente in formazione plurisoggettiva (RTI/consorzio/rete/FEIE) oppure consorzio stabile a anche una sola consorziata esecutrice risulti essere stato destinato di almeno un accertamento. (T)		2
B2	Organizzazione e caratteristiche tecniche	1 Modalità di svolgimento del servizio di progettazione con particolare riferimento al rispetto dei tempi assegnati per la redazione dei diversi livelli progettuali e ai rapporti con l'Amministrazione Comunale e le Istituzioni Scolastiche (D)	10	
		2 Riduzione del tempo complessivo di progettazione rispetto alle tempistiche definite dal Capitolato Prestazionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo (tempo previsto 90 giorni e 60 giorni = 150 giorni naturali e consecutivi). Il concorrente che intende offrire una riduzione deve allegare una relazione metodologica che descriva la metodologia/strumenti digitali, organizzazione del team progettuale, cronoprogramma sintetico per fasi, riduzione temporale offerta. Verrà assegnato 1 punto per ogni settimana in meno offerta (fino al massimo di 4 punti). La mancata allegazione della relazione comporta l'assegnazione del punteggio di 0 al criterio (T)		4
		3 Modalità dello svolgimento del servizio di direzione lavori, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei tempi, alla qualità dei materiali e delle lavorazioni, ai rapporti con la committenza e con l'appaltatore (D)	8	
		4 Visita giornaliera del direttore operativo in cantiere (T)		4
TOTALE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			80 PUNTI	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 30 per il punteggio tecnico complessivo.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = 1; buono = 0,75; discreto = 0,50; sufficiente = 0,25; insufficiente = 0. Sono ammessi punteggi intermedi.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame. Il coefficiente così ottenuto viene moltiplicato per i punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio e/o subcriterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il massimo punteggio per l'offerta economica è pari a 20 punti.

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente 0,2;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20

Il punteggio verrà espresso con due decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri e sub-criteri, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (OT + OE), al fine di stilare la graduatoria.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti dell'offerta tecnica ed economica secondo la seguente formula: $PT = (POT + POE)$ in cui:

PT = punteggio totale dell'offerta;

POT = punteggio ottenuto relativo all'offerta tecnica;

POE = punteggio ottenuto nell'offerta economica

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP di GARA si avvale, se lo ritiene, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La seduta di gara per l'apertura della documentazione amministrativa, come le successive sedute pubbliche, si terrà telematicamente senza alcuna presenza fisica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima seduta di gara il **Responsabile del procedimento di gara (RUP di Gara)**, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, e mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e **procede avvalendosi del supporto del RUP** a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

La decisione in merito ad eventuali esclusioni dalla procedura di gara e di competenza del **RUP di GARA** ed è contenuta nel verbale delle operazioni di gara e confluisce nel **provvedimento del Dirigente della C.U.C.** da comunicarsi entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 94 e ss del d.lgs. 36/2023 anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il **RUP DI GARA**, con il **supporto tecnico del RUP**, procede relativamente ad apertura e verifica formale delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri

e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, **la Commissione**, redige la graduatoria e **procede alla proposta di aggiudicazione a favore dell'offerente che ha presentato la miglior offerta**.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice in sede di valutazione delle offerte economiche procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in ogni caso si procederà alla verifica delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara sulla scorta dei punteggi ottenuti dopo la riparametrazione.

La verifica delle offerte anormalmente basse è di competenza del RUP.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni**/ in caso di urgenza **sette giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte propone l'aggiudicazione alla miglior offerta.

La verifica della proposta di aggiudicazione è di competenza del RUP di GARA, che si avvale del supporto tecnico del RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro di norma 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, ove richiesta, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Per i contratti da stipulare di valore inferiore alla soglia comunitaria la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività come stabilito nell'allegato capitolato prestazionale.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato a pena di nullità in modalità elettronica, in forma pubblico amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante del Comune di Nerviano.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: le istanze di accesso agli atti devono essere indirizzate al RUP di GARA a mezzo piattaforma e/o via pec all'indirizzo comune.legnano@cert.legalmail.it

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando da notificare al Comune di Legnano come Ente Capofila.

Qualora il ricorso verta sui contenuti delle determinazioni a contrarre (con le quali sono stati approvati il Capitolato speciale d'appalto, gli elaborati tecnici e assunto il relativo impegno di spesa) lo stesso deve essere invece notificato al Comune di Nerviano – Piazza Manzoni – 20014 Nerviano.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire

la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@comune.legnano.mi.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Legnano, data del protocollo

IL RUP
arch. Francesca Ughi

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

Allegati:

1. A1 -Modello Domanda di partecipazione + Dichiarazione integrativa al DGUE;
2. A1 bis – Dichiarazione Gruppo di lavoro;
3. E-DGUE.xml;
4. A2- Dichiarazione sopralluogo;
5. A3- Dichiarazione requisiti capacità tecnica;
6. A4- Dichiarazione operatori in raggruppamento;
7. A5 - Dichiarazione per avalimento;
8. A6- Segretazione offerta tecnica;
9. Patto d'integrità;
10. Modalità tecniche Sintel.